



COMUNE di ONORE
Provincia di Bergamo



FUTURA

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Italiadomani
PROGETTO NAZIONALE PER IL FUTURO

Registro Generale delle Determinazioni N° **100**

**DETERMINAZIONI GESTIONE DEL TERRITORIO
DETERMINAZIONE N° 38 del 14/05/2026**

Oggetto: PNRR M4C1I1.1 PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA - REALIZZAZIONE DI NUOVO ASILO NIDO. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - APPALTO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI RIFERITE ALL'ACCATASTAMENTO DEL NUOVO ASILO NIDO, CON PROCEDURA SOTTO SOGLIA COME DISCIPLINATA DALL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 MEDIANTE RICHIESTA D'OFFERTA SU PIATTAFORMA QUALIFICATA SINTEL - DECISIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLO STUDIO ASSOCIATO GRAVEL DI ONORE (BG). CUP: G95E25000270006. CIG. BB9FFDFDC4.

In esecuzione:

- Della Deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 05/08/2000, relativa alla definizione e approvazione dell'ordinamento degli Uffici e dei Servizi comunali e s.m.i.;
- Dei Decreti del Sindaco n. 1/2026 di nomina del responsabile del servizio Segreteria/Affari Generali, e del responsabile del servizio Contabilità – Finanze e n. 6 del 31/12/2025 di nomina del Responsabile del servizio Gestione del Territorio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 30 aprile 2024, n. 79, recante *“Accertamento delle economie complessive derivanti da rinunce, definanziamenti e non assegnazioni, relative alla Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia” e di individuazione, ai sensi dell’articolo 11 del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, degli interventi del nuovo Piano per asili nido, nell’ambito del medesimo Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU”*, con il quale sono stati definiti i criteri per l’individuazione degli interventi per un nuovo Piano per asili nido;

PREMESSO che:

- con il Decreto n. 51 del 17/03/2025, il Ministero dell'istruzione e del merito (di seguito anche MIUR), di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha avviato una procedura di acquisizione delle adesioni e delle manifestazioni di interesse al fine della definizione di un nuovo Piano di interventi per asili nido dell'ambito della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1. : “ Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia” finanziato dall’Unione Europea Next Generation EU;

CONSIDERATO che nella percentuale di copertura del servizio è stato già stimato anche l’incremento del numero di nuovi posti, così come risultante da eventuale precedente finanziamento in corso nell’ambito della medesima Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1 del PNRR;

VISTO l’Avviso pubblico del 17/03/2025 n. 41142 per la presentazione di manifestazioni di interesse per la costruzione di nuovi asili nido nella fascia 0-2 anni e/o per la riconversione di edifici pubblici non già destinati ad asili nido nell’ambito del PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU, in attuazione del suddetto Decreto;

RICHIAMATO il DM 23/05/2025 n. 101 contenente la Graduatoria degli interventi per la procedura nella quale è iscritto il Comune di Onore con progressivo 182 per il CUP C95E25000270006 finanziato dal PNRR M4C1I1.1 per l’importo di € 547.000,00 come riportato all’interno dell’Allegato 2 dell’avviso pubblico n. 41142 del 17/03/2025;

VISTO l’art. 17 Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”) e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01(Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza);

VISTO la circolare MEF RGS n. 32/2021 (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente), cd. DNSH, e come aggiornata dalla circolare MEF-RGS n. 33/2022;

VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani ed il superamento del divario territoriale, l’inclusione di donne e giovani nella progettazione e realizzazione dei progetti, il rispetto della quota SUD e le relative modalità di controllo e verifica, nonché il rispetto delle previsioni dei decreti sui Criteri Ambientali Minimi (CAM);

VISTO l’art. 47 del D.L. n. 77/2021 conv. con mod. dalla L. n. 108/2021, che dispone di “perseguire le finalità relative alle pari opportunità, generazionali e di genere” e di “promuovere l’inclusione lavorativa delle persone disabili, in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE)

2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10/02/2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12/02/2021, nonché dal PNC”;

CONSIDERATO che il medesimo art. 47 al co. 4 stabilisce che tutte le stazioni appaltanti devono “assicurare una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, all’occupazione giovanile e femminile”;

VISTO il D.M. 7/12/2021 (Adozione delle linee guida volte a favorire le opportunità di genere e generazionali, nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del Piano nazionale complementare (PNC) al PNRR);

VISTO la circolare MEF RGS n. 27/2022 (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Monitoraggio delle misure PNRR);

VISTO la circolare MEF RGS n. 28/2022 (Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR – prime indicazioni operative);

VISTO il D.L. n. 152/2021, conv. con mod. dalla L. n. 233/2021 (Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose), e, in particolare, l’art. 33, ai sensi del quale si prevede l’istituzione del Nucleo PNRR Stato-Regioni;

VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

VISTO:

- lo Statuto dell’Ente;
- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- la L. n. 241/1990 recante “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi”;
- il D. Lgs. n. 36/2023 avente ad oggetto “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” (di seguito anche solo “Codice dei contratti”);
- l’art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali e il Regolamento sui controlli interni dell’Ente;
- l’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;
- l’art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l’assunzione di impegni di spesa e per l’effettuazione di spese da parte degli enti locali;

RICHIAMATI

– la deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 23/12/2025 avente ad oggetto “Esame ed approvazione del Documento Unico di Programmazione semplificato (DUPS) e nota di aggiornamento 2026/2028” e successive variazioni e aggiornamenti;

– la deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 23/12/2025 avente ad oggetto “approvazione schema di bilancio 2026/2028 e relativi allegati”;

PREMESSO che, a seguito dei lavori di realizzazione del nuovo asilo nido comunale, sorge l’obbligo normativo e amministrativo di provvedere alla corretta identificazione patrimoniale del compendio immobiliare e, pertanto, si rende necessario procedere tempestivamente all’accatastamento dello stesso presso l’Agenzia delle Entrate - Territorio tramite procedura Docfa, al fine di garantire la regolarità urbanistica dell’ente e consentire la successiva attivazione del servizio all’utenza;

PRESO ATTO della necessità di avvalersi di ditta esterna, che assicuri il servizio in oggetto in tempi brevi e con le dovute garanzie;

VERIFICATO, ai fini e per gli effetti dell’articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell’articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o da centrali regionali di committenza per la prestazione in oggetto;

RILEVATO preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall’articolo 48, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, in particolare per il contenuto della prestazione e per il valore, distante dalla soglia comunitaria;

PRESO ATTO che:

– l’art. 50 del d.lgs. n. 36/2023, con riferimento all’affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: “(...) *b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;*

– l’Allegato I.1 al d.lgs. n. 36/2023 definisce, all’articolo 3, comma 1, lettera d), l’affidamento diretto come “l’affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall’ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all’articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”;

EVIDENZIATO che l’art. 17, comma 2, del D.lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici) prevede che in caso di affidamento diretto la decisione a contrarre individua l’oggetto, l’importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

DATO ATTO che, ai sensi del citato art. 17 e dell’art. 192 del TUEL, il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l’affidamento in oggetto, le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: accatastamento del nuovo asilo nido comunale;
- Importo del contratto: € 2.946,30 cassa e IVA comprese;
- Forma del contratto: ai sensi dell’art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ex art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l’uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato;
- Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 del d.lgs. 36/2023;
- Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento, nonché specificate nel presente provvedimento;

TENUTO CONTO che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Codice dei Contratti;

OSSERVATO che la disciplina della digitalizzazione, delineata negli articoli da 19 a 36 del vigente Codice dei Contratti, ha acquistato piena efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024 e pertanto tutti gli affidamenti devono essere assoggettati agli obblighi di digitalizzazione, a prescindere dall’importo economico;

EVIDENZIATO che il ricorso ai sistemi telematici e/o agli strumenti elettronici messi a disposizione dalla Regione Lombardia devono considerarsi quale vera e propria forma equipollente di e-procurement che permette l’approvvigionamento di beni e servizi mediante procedure digitalizzate previste dalla legge;

RITENUTO quindi, ai fini dell’affidamento di cui in oggetto, di avvalersi della piattaforma ARIA - SINTEL di Regione Lombardia, quale sistema di intermediazione digitale per la gestione della procedura di appalto, evidenziato che la stessa risulta correttamente inserita nel registro delle piattaforme certificate di ANAC;

OSSERVATO che per la realizzazione della prestazione di cui trattasi è stata formulata in data 12/05/2026 una richiesta d’offerta a mezzo ARIA – SINTEL – ID 219314346 all’operatore economico Studio Associato GRAVEL di geom. Stefano Benzoni e geom. Giulia Bana con sede in Onore (BG), via Valle di Scalve, 100 – P.IVA 04653320160, il quale gode dell’idonea capacità tecnico-economica;

PRESO ATTO che entro il termine di presentazione, l’operatore ha presentato un’offerta tecnica in ordine allo svolgimento della prestazione, ed una economica contenente un’offerta di

netti € 2.300,00 oltre cassa 5%, oltre IVA di legge per complessivi € 2.946,30;

RILEVATO che il prezzo di affidamento diretto dell'appalto in oggetto può ritenersi congruo sulla base di specifica valutazione estimativa operata a cura del responsabile del servizio;

PRESO ATTO altresì che l'operatore economico ha accettato tutte le condizioni contenute nella RDO, come da Report di procedura generato del Responsabile Unico di progetto ed allegato alla presente come parte integrante (ID 219314346);

RILEVATA la necessità procedere con l'aggiudicazione e di impegnare la spesa, in applicazione dei principi contabili della competenza finanziaria potenziata di cui al D. Lgs. n. 118/2011;

OSSERVATO che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

PRECISATO che ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 36/2023:

– nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 140.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti;

– la stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno;

OSSERVATO, quindi, che la stazione appaltante procederà con le verifiche di cui sopra nell'ipotesi di campionamento del presente affidamento;

TENUTO CONTO altresì che, in ogni caso:

– ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 36/2023, quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;

– ai sensi dell'art. 96 del D. Lgs. n. 36/2023, le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura d'appalto, qualora risulti che questi si trovi, a causa di atti compiuti od omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95;

DATO ATTO che il presente affidamento è subordinato all'acquisizione della dichiarazione da parte dell'operatore economico del possesso dei requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs. n. 36/2023 nonché degli eventuali requisiti speciali necessari di cui all'art. 100 della medesima norma richiamata;

VERIFICATO altresì che per l'affidamento di cui in oggetto è stato acquisito, ai sensi della L. n. 136 del 13 agosto 2010 il Codice Identificativo di Gara (CIG): **BB9FFDFDC4**;

ACQUISITI i certificati di regolarità contributiva della geom. Giulia Bana e del geom. Stefano Benzoni, richiesti in data 27.02.2026 ed asseverati al protocollo dell'Ente rispettivamente con il progressivo n. 989 e n. 990 del 27.02.2026, i quali attestano che le posizioni contributive dei suddetti geometri sono regolari sino all'anno 2025 e che le contribuzioni dovute per l'anno 2026 risultano in corso di riscossione;

VISTO l'art.1, c. 629, della L. n.190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) con il quale si dispone che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti Pubblici Territoriali l'imposta sul valore aggiunto è versata dai medesimi secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

RITENUTO, inoltre, di rendere edotto l'affidatario delle disposizioni concernenti i principi e obblighi la cui violazione costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale con il fornitore, inseriti nel Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Onore, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 92 del 23.10.2023, in conformità a quanto disposto dal d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, mediante trasmissione dell'indirizzo URL del sito comunale ove è pubblicato e reperibile, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente" (www.comune.onore.bg.it);

DATO ATTO che:

a) il responsabile unico di progetto (RUP) è individuato nel sottoscritto responsabile;

b) il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od indiretta, di interessi

propri del responsabile o dei suoi parenti, idonei a determinare situazioni di conflitto anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 7, del DPR n. 62/2013;

c) sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e che sussistono i presupposti di regolarità tecnica e di correttezza dell'azione amministrativa per l'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art.147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, il cui parere favorevole viene reso con la sottoscrizione della presente;

DETERMINA

1. LE PREMESSE sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2. DI APPROVARE il Report della procedura ID 219314346 e relativa documentazione, generato dalla piattaforma telematica di eProcurement ARIA-SINTEL ed allegato alla presente di cui è parte integrante;

3. DI AFFIDARE, quindi, per i motivi esposti in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati, il servizio di accatastamento del nuovo asilo all'operatore economico Studio Associato GRAVEL di geom. Stefano Benzone e geom. Giulia Bana con sede in Onore (BG), via Valle di Scalve, 100 – P.IVA 04653320160, per un importo di netti € 2.300,00 oltre cassa 5%, oltre IVA di legge per complessivi € 2.946,30;

4. DI SUBIMPEGNARE, ai sensi dell'articolo 183 del d.lgs. 267/2000 e del principio contabile applicato allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011, la somma complessiva di € 2.946,30 IVA compresa al capitolo 3112/1 imp. 88/2026 - cod. 12.01-2.02.01.09.003 del bilancio di previsione 2026/2028 – Esercizio 2026 che presenta la necessaria disponibilità;

5. DI ACCERTARE, ai sensi del comma 8 dell'articolo 183 del d.lgs. 267/2000 che il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

6. DI PROCEDERE alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l'appalto in oggetto, come comunicato dall'operatore economico, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

7. DI PRECISARE che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato;

8. DI DARE ATTO che, in osservanza a quanto sopra esposto, si è proceduto alla sottoscrizione del documento di stipula direttamente generato ed emesso dalla piattaforma telematica SINTEL, a cui si attribuisce valore contrattuale;

9. DI DISPORRE l'esecuzione anticipata in via d'urgenza del contratto, ai sensi dell'art. 17, co. 8 del Dlgs n. 36/2023, ai fini di garantire la tempestività e la continuità nello svolgimento del lavoro;

10. DI PRECISARE che, quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;

11. DI DARE ATTO che in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari alle procedure di spesa riferite al presente atto è associato il seguente **CIG BB9FFDFDC4**;

12. DI COMUNICARE ai terzi interessati il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 191 del d.lgs. 267/2000, specificando che le somme da corrispondere saranno liquidate su presentazione di regolare fattura, previa verifica del rispetto degli impegni contrattualmente assunti;

13. DI DARE ATTO che l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (articolo 183, comma 7 del d.lgs. 267/2000);

14. DI DARE ATTO del divieto di contrarre con l'Ente per i soggetti privati che abbiano conferito incarichi professionali o concluso contratti di lavoro con dipendenti di questa amministrazione non consentiti dall'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs n. 165/2001 (c.d. divieto di pantouflage) che sarà oggetto di apposita dichiarazione dell'appaltatore;

15. DI DISPORRE che il presente provvedimento venga pubblicato all'albo pretorio online, ai fini della generale conoscenza, e, inoltre, ai fini della trasparenza, che il presente provvedimento venga pubblicato ai sensi degli artt. 23 e 37 del D. Lgs. n.33/2013 e 28 del D. Lgs. n.36/2023;

16. DI DISPORRE, a norma dell'art. 50, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023, la pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura del presente affidamento;

17. DI PRECISARE che avverso il presente provvedimento è possibile ricorso al TAR Lombardia – Sezione di Brescia, secondo i termini e le modalità di legge (D.Lgs. n. 104/2010).

Li, 14/05/2026

Il Responsabile del Servizio
ZANOLETTI ELIO

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.